Consiglio Nazionale delle Ricerche

ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM

Rivista giuridica on-line – CNR-ISTeG

GIULIA PAPA*

Il problema della sostenibilità finanziaria dei LEP dopo la sent. n. 192 del 2024 della Corte costituzionale**

ABSTRACT (EN): The judgement n. 192/2024 of the Constitutional court also addresses LEP, clarifying their qualification and financial conditionality in cases of regional differentiation. This determination affects not only the transfer of "specific functions" to requesting regions but also the appropriate uniformity of rights protections nationwide.

ABSTRACT (IT): La sent. n. 192 del 2024 della Corte costituzionale interviene, tra l'altro, in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP), chiarendone la qualificazione e la condizionalità finanziaria nell'ambito della differenziazione tra regioni. Da tale determinazione dipendono non solo il trasferimento di "specifiche funzioni" alle regioni richiedenti, ma anche l'omogeneità di tutela dei diritti su tutto il territorio nazionale.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Cenni alla sent. n. 192 del 2024 della Corte costituzionale. – 3. L'interpretazione dell'art. 116 c. 3 Cost. – 4. Breve panoramica dei LEP. – 5. La qualificazione dei LEP. – 6. La sostenibilità finanziaria dei LEP nella sent. n. 192/2024 della Corte costituzionale. – 7. Le regole per una differenziazione efficiente.

1. Introduzione

Tra i vari temi oggetto di discussione dottrinale una posizione di riguardo ha assunto quello riguardante la legge di attuazione del regionalismo differenziato (legge n. 86 del 2024) e ciò che ne rimane a seguito della parziale ma significativa riscrittura della sent. n. 192 del 2024 della Corte costituzionale[1].

In primo luogo, è interessante qualche constatazione sulla dinamica caratterizzante la decisione. La Consulta premette alla motivazione sulle singole questioni un'interpretazione dell'art. 116 Cost. offrendone una lettura sistematica, con effetti che, anche per la povertà e l'imprecisione della norma, sembrano avere consistenza integrativa di questa.

* Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale – Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

** Articolo sottoposto a referaggio.

[1] La sentenza è composta da più di cento pagine: "52 pronunce, di cui 14 dichiarazioni d'incostituzionalità (6 accoglimenti secchi, 5 sostitutive, 1 additiva, 2 illegittimità consequenziali), 12 inammissibilità (motivate non solo in punto di rito, ma contenenti precisazioni esegetiche), 26 dichiarazioni di infondatezza (di cui 3 interpretative di rigetto, relative ai punti qualificanti della disciplina)". Così A. MORRONE, *Lo stato regionale dopo la sent. n. 192 del 2024*, in *Giustizia Insieme*, 28 gennaio 2025.

Infine, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una serie di norme, accompagna un "decalogo" che le Camere dovranno seguire affinché la legge sia "conforme" al testo costituzionale.

Assomiglia ai principi e ai criteri direttivi che il legislatore deve indicare al Governo in sede di delega legislativa, ed è sotto questo aspetto che assume particolare rilevanza l'interpretazione dell'art. 116 Cost. I giudici costituzionali non si limitano a segnare i limiti all'attività legislativa, ma ne individuano *ex ante* le condizioni di validità.

In questo modo il Parlamento è dinanzi a un'area di legislazione già "costruita" dalla Corte costituzionale: ogni diversa determinazione violerebbe quella sorta di "norma interposta" costituita dalla sent. n. 192 del 2024.

2. Cenni alla sent. n. 192 del 2024 della Corte costituzionale

Passando ora al contenuto della sentenza, si richiama il comunicato della Corte costituzionale del 14/11/2024. Secondo la Corte, l'art. 116 c. 3 Cost. - consente alle regioni a statuto ordinario di ottenere forme e condizioni particolari di autonomia – va letto alla luce del contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell'unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell'uguaglianza e della tutela dei diritti dei cittadini, nonché dell'equilibrio di bilancio.

La Consulta ritiene che il riparto delle funzioni legislative e amministrative fra i vari livelli territoriali di governo, in attuazione dell'art. 116 c. 3 Cost. non deve corrispondere alla necessità di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla Carta costituzionale. Il principio costituzionale che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni è quello di sussidiarietà. In tale quadro, l'autonomia differenziata deve essere funzionale al miglioramento dell'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio soddisfare le attese e i bisogni dei cittadini.

I giudici hanno dichiarato incostituzionali vari aspetti della legge:

- la previsione che l'intesa tra Stato e regione e la successiva legge di differenziazione possano trasferire materie o ambiti di materie, mentre la devoluzione deve riguardare precise funzioni legislative e amministrative, giustificate, in relazione alla singola regione, alla luce del principio di sussidiarietà;

- il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di criteri direttivi adeguati, tale da demandare al Governo scelte sostanziali che spetterebbero invece al legislatore;

- l'attribuzione al Governo del potere di aggiornare i LEP mediante un dPCm;

- il ricorso alla procedura di cui alla legge n. 197 del 202[2] per determinare i LEP mediante dPCm, fino all'adozione dei decreti legislativi stabiliti dalla stessa legge per definire i LEP;

[2] Legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023).

- la possibilità di modificare, mediante decreto interministeriale, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni devolute, nel caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso gettito; questa previsione potrebbero favorire proprio le regioni meno efficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all'esercizio delle funzioni trasferite – non possono assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni;

- la natura facoltativa - e non doverosa - per le regioni destinatarie del trasferimento, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica;

- l'estensione della legge n. 86 del 2024, e quindi dell'art. 116 c. 3 Cost. anche alle regioni a statuto speciale, le quali invece, per ottenere ulteriori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure stabilite dai propri statuti speciali.

La Corte ha inoltre fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata di altre disposizioni della legge:

- l'iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non è intesa come riservata solamente al Governo;

- la legge di differenziazione non ha carattere di mera approvazione dell'intesa, ma comporta il potere di emendamento del Parlamento, con eventuale rinegoziazione dell'intesa;

- la limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra "materie LEP" e "materie-no LEP") significa che, se una materia è qualificata come "no-LEP" dal legislatore, non possono essere trasferite funzioni che concernono i diritti civili e sociali;

- l'individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite deve basarsi non sulla spesa storica, ma prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;

- la clausola di invarianza finanziaria impone – oltre a quanto precisato al punto precedente – che, al momento della conclusione dell'intesa e della definizione delle relative risorse, si tenga conto del quadro complessivo della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi europei.

Spetta al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare le lacune che derivano dall'accoglimento di alcune censure proposte dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. Resta ferma la competenza della Corte pronunciarsi sulla costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora fossero impugnate in via principale da altre regioni o sollevate in via incidentale.

3. L'interpretazione dell'art. 116 c. 3 Cost.

Come esaminato, al centro della pronuncia vi è l'interpretazione dell'art. 116 c. 3 Cost. che stabilisce la possibilità di attribuire alle regioni ordinarie ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. L'ambito delle materie in cui possono riconoscersi queste ulteriori forme e condizioni di autonomia riguarda: 1) le materie che l'art. 117 c. 3 Cost., attribuisce alla

competenza legislativa concorrente; 2) alcune materie che l'art. 117 c. 2 Cost., riserva alla competenza legislativa esclusiva statale, ossia l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La Consulta precisa che l'art. 116 c. 3 Cost. debba essere interpretato nel quadro della nostra forma di Stato, che riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che queste siano dotate di forme particolari di autonomia, i principi dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell'uguaglianza e della tutela dei diritti, dell'equilibrio di bilancio[3].

Inoltre, deve essere interpretato in modo coerente con il significato del principio di sussidiarietà, e di conseguenza il conferimento alle regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non potrebbe essere riferito a intere materie o a ambiti di materie, ma a precise e ben determinate funzioni. L'interpretazione letterale dell'art. 116 Cost. conferma questa impostazione.

Questo, infatti, si riferisce a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia «concernenti le materie», lasciando comprendere che tale trasferimento non si riferisce alle materie ma alle singole funzioni riguardanti le materie[4]. Dato che questa norma disciplina l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, senza differenziare la natura legislativa o amministrativa della devoluzione, questa può riferirsi soltanto a funzioni amministrative o a funzioni legislative, ovvero alle funzioni legislative e alle funzioni amministrative aventi lo stesso oggetto[5].

4. Breve panoramica dei LEP

Particolare attenzione merita la tutela dei diritti fondamentali, intesi nei termini dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) riguardanti i diritti civili e sociali. I LEP sono stati costituzionalizzati con la riforma del Titolo V, e successivamente sono stati previsti come elementi cardine della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale[6]. A garanzia dei LEP è stato previsto un nuovo modello di finanziamento costruito su costi e fabbisogni standard, con un progressivo superamento del criterio del costo storico.

La Corte costituzionale ha spesso attribuito ai LEP una funzione di coesione dell'unità nazionale, riconoscendoli come «fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto»[7]. Nella sent. n. 192 del 2024[8], la Corte ha ribadito la loro natura di «potere attribuito dalla Costituzione allo Stato al fine di conciliare l'uguaglianza delle persone con l'autonomia degli enti territoriali»,

[3] N. 4 del *Considerato in diritto*.
[4] Sull'esclusione del trasferimento di una intera materia v. le considerazioni di S. MANGIAMELI, *La legge regionale tra disposizioni costituzionali e ordinamento concreto*, in *Italian Papers on Federalism*, n. 2, 2025.
[5] N. 4.1 del *Considerato in diritto*.
[6] G. M. NAPOLITANO, *Nucleo minimo di un diritto vs Livelli essenziali delle prestazioni: la Corte ritorna sulla questione*, in *dirittifondamentali.it*, n. 2, 2025, p. 185.
[7] Corte cost. sentt. nn. 88 del 2003, 134 del 2006, 10 del 2015, 282 del 2002.
[8] N. 14 del *Considerato in diritto*.

configurando i LEP come una "rete di protezione"[9] che, garantendo l'uguale godimento dei diritti civili e sociali in tutto il territorio nazionale, assicurerebbe la realizzazione del principio di uguaglianza[10].

Nonostante tale riconoscimento, l'effettiva determinazione dei LEP è rimasta per lungo tempo frammentata. La stessa Corte costituzionale – insieme a Corte dei conti[11], Commissione tecnica per i fabbisogni standard[12], Ufficio parlamentare di bilancio[13] – ha denunciato ritardi e disomogeneità da parte dello Stato nel definirli[14]. Questo ha inciso sia sul processo di attuazione del federalismo fiscale sia sul piano della tutela dei diritti sociali.

Con riferimento alle materie indicate nella legge n. 42 del 2009, i primi livelli essenziali ad essere stabiliti sono stati i LEA in ambito sanitario nel 2001 e revisionati nel 2017[15]. Nell'istruzione i livelli essenziali sono stati delineati dal d.lgs. n. 226 del 2005[16], mentre il settore dell'assistenza sociale presenta la vicenda più complessa e frammentata[17]. Solo con la legge finanziaria 2022 si è tentato un primo riordino dei LEP sociali, introducendo un insieme eterogeneo di prestazioni – dai servizi per la non autosufficienza a quelli per l'infanzia – affiancate da misure settoriali come l'ISEE, l'assegno di inclusione o gli assistenti sociali.

La grande varietà delle prestazioni riconducibili ai LEP – che possono consistere sia in erogazioni di beni o servizi sia in obblighi amministrativi, o persino prestazioni "negative" dei poteri pubblici – rende difficile giungere a una definizione unitaria del concetto. Vi sono LEP

[9] N. 14.1 del *Considerato in diritto*.

[10] Sul divario territoriale v. S. MANGIAMELI, A. FILIPPETTI, F. TUZI, C. CIPOLLONI, *Prima che il Nord somigli al Sud. Le regioni tra divario e asimmetria*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2020, p. 234.

[11] Vd. CORTE DEI CONTI, Sezione delle autonomie nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2021 presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

[12] Il richiamo sulla mancanza dei LEP è in varie audizioni del suo Presidente G. ARACHI, nelle audizioni del 6 ottobre 2021, del 25 giugno 2020, del 6 giugno 2019. Anche L. CAVALLARI, Presidente dell'Ufficio Parlamentare di bilancio, che richiama sent. n. 220 del 2021, nel corso dell'audizione del 5 maggio 2022 presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Tra le altre decisioni della Corte cost. che stigmatizzano l'assenza di LEP anche la sent. n. 62 del 2020.

[13] Così il testo presentato da A. ZANARDI nel corso dell'Audizione del 21 ottobre 2021, dell'Ufficio parlamentare di bilancio sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

[14] Corte cost. sent. n. 220 del 2021. Vd. anche sentt. nn. 197 del 2019, 117 del 2018.

[15] Il dpcm 29 novembre 2001 e il dpcm 12 gennaio 2017 hanno definito i LEA garantiti dal servizio sanitario nazionale in modo omogeneo ed uniforme sul territorio nazionale.

[16] Per un approfondimento sui LEP in materia di istruzione vd. A. POGGI, *Definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell'Istruzione e Formazione professionale: stato dell'arte e prospettive*, in *Rassegna CNOS*, n. 2, 2010; V. CAMPIONE, A. POGGI, *Sovranità, decentramento, regole. I livelli essenziali delle prestazioni e l'autonomia delle istituzioni scolastiche*, Mulino, Bologna 2009; M. MICHETTI, *La Corte, le regioni e la materia dell'istruzione*, in *Giur. cost.*, n. 6, 2005, pp. 5115 ss.; D. D'ALOIA, *I livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale alla luce della riforma del titolo V della Costituzione*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 3, 2004.

[17] Si tenga conto che con la revisione costituzionale del 2001 l'assistenza sociale non è più una materia concorrente, ma ricade nell'ambito dell'art. 117 c. 4 Cost. Sul punto vd. G.M. NAPOLITANO, *Finalmente i livelli essenziali delle prestazioni sociali? la legge di bilancio 2022 tra ambiguità e nuovi sviluppi*, in *Diritti Regionali*, n. 1, 2023.

consistenti in attività amministrative (si pensi ai LEP del procedimento amministrativo previsti dalla legge n. 241 del 1990) e altri relativi al governo del territorio[18].

Per superare tale frammentarietà, la legge di bilancio 2023 ha introdotto una procedura unica per la definizione dei LEP, fondata sull'individuazione del costo e del fabbisogno standard e su un apposito *Comitato tecnico-scientifico*, che ha redatto il Rapporto CLEP. Tale rapporto, pur avendo fornito una ricognizione ampia, tuttavia «non offre nel complesso soluzioni definitive ai principali problemi sorti in relazione alla determinazione dei LEP»[19].

In questo scenario si innesta l'autonomia differenziata: pur non essendo richiamati dall'art. 116 c. 3 Cost., la legge n. 86 del 2024 ha previsto i LEP come condizione necessaria per il trasferimento delle funzioni alle Regioni, accanto al rispetto dei principi dell'art. 119 Cost. Tale scelta è stata in parte invalidata dalla sent. n. 192/2024, che ha dichiarato incostituzionali le procedure di delega al Governo per la determinazione dei LEP.

Attualmente è in discussione un nuovo DDL, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 maggio 2025, che tenta di introdurre una definizione generale di LEP come "prestazioni o erogazioni, anche non monetarie, ovvero degli obblighi di dare di fare o di astensione nei confronti dei privati che gravano sui poteri pubblici, anche nella loro funzione regolatoria e di gestione"[20]. Tale formulazione conferma le difficoltà nel ricondurre la varietà dei LEP a un'unica nozione.

5. La qualificazione dei LEP

Dalla sent. n. 192 del 2024 emerge una ricostruzione dei LEP quali esito di una scelta politica attribuita al legislatore statale dall'art. 117, lettera m), Cost., secondo cui essi consistono in standard uniformi concernenti le prestazioni necessarie per garantire i diritti in tutto il territorio nazionale, commisurati alle risorse disponibili.

Tale decisione politica si presenta tuttavia alquanto delicata, poiché implica un bilanciamento non solo tra uguaglianza dei cittadini e autonomia regionale, ma anche tra diritti e disponibilità finanziarie. Tale impostazione riflette la tensione evidenziata dalla dottrina tra esigenza di uniformità e riconoscimento della diversità territoriale.

La sentenza tocca poi il contenuto dei LEP, sottolineandone la natura di prestazioni essenziali per il pieno sviluppo della persona umana che non possono rimanere meri enunciati formali[21]. Tuttavia, la Corte non ha prescritto al legislatore un criterio vincolante per la loro quantificazione, limitandosi a ricordare che, nei lavori preparatori della legge cost. n. 3 del 2001, la formula "livelli essenziali delle prestazioni" ha sostituito quella di "livelli minimi di

[18] Si tratta di LEP relativi all'edilizia e all'urbanistica, riferiti principalmente alla performance amministrativa e agli effetti del principio di semplificazione.

[19] G. ARACHI, *Audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*, febbraio 2024.

[20] Disegno di legge delega al Governo per la determinazione dei LEP approvato il 29 maggio 2025 dal Consiglio dei Ministri.

[21] Il giudice ha precisato la loro natura di prestazioni che se lasciate sulla carta «impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (n. del *Considerato in diritto*).

garanzia"[22], con l'intento di assicurare uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutto il territorio nazionale[23].

In altri termini, la Corte chiarisce che lo scopo era di garantire uno standard di tutela superiore al nucleo minimo del diritto, connesso, con riferimento ai diritti sociali, all'art. 3, secondo comma, Cost., che attribuisce allo Stato il compito (di più ampio respiro rispetto all'erogazione delle prestazioni minime) di rimuovere le discriminazioni di natura economica e sociale.

Da tale impostazione si può dedurre una distinzione tra due tipologie di tutela dei diritti fondamentali: la tutela del nucleo minimo del diritto[24] e quella essenziale del diritto, che include i LEP. La tutela del nucleo minimo rappresenta la soglia minima di garanzia di un diritto, ossia la parte che lo rende effettivo, essendo connaturata alla nozione stessa di diritto: senza tale parte, il diritto non potrebbe esistere.

La tutela essenziale, invece, presuppone la tutela del nucleo minimo, ma la supera offrendo una garanzia adeguata in relazione alla natura del diritto e al contesto di riferimento. Tale livello di tutela è il risultato di una scelta politica e si traduce nelle prestazioni che devono essere assicurate alla collettività in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

6. La sostenibilità finanziaria dei LEP nella sent. n. 192 del 2024 della Corte costituzionale

Dalla distinzione sopra menzionata deriva la soluzione al problema della sostenibilità finanziaria nel contesto del regionalismo differenziato, cercando un equilibrio tra tutela dei diritti e vincoli economico-finanziari. Poiché la tutela dei diritti comporta costi economico-finanziari a carico della collettività, il nucleo minimo di tali diritti deve essere obbligatoriamente garantito e, pertanto, non può essere subordinato a considerazioni di natura finanziaria. Di conseguenza, le spese pubbliche necessarie a tutelare il nucleo minimo non possono essere ridotte al di sotto della soglia minima di garanzia, che è inderogabile[25].

I LEP, invece, essendo volti ad assicurare una tutela adeguata dei diritti, sono frutto di decisioni politiche discrezionali e dipendono dalle risorse economiche finanziarie disponibili, tema che ha animato il dibattito scientifico in merito alla natura politica e finanziaria di tali livelli di prestazione. Da tale impostazione deriva poi il dovere dello Stato di garantirne il finanziamento e, dunque, il diritto delle regioni differenziate a ricevere le risorse necessarie. La

[22] N. 14 del *Considerato in diritto*.
[23] Seduta del 20 settembre 2000.
[24] In assenza di un riferimento espresso nella Costituzione italiana – a differenza di diversi testi costituzionali europei e dell'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE – il concetto di "nucleo minimo" è stato elaborato dalla giurisprudenza costituzionale attraverso formulazioni variabili: "contenuto essenziale", "nucleo irriducibile", "contenuto minimale", "misura minima". Tale variabilità terminologica riflette l'assenza di una definizione univoca e la difficoltà di individuare in astratto l'ambito irriducibile di ciascun diritto. Il "nucleo minimo" ha assunto nella giurisprudenza due principali dimensioni: una verticale, relativa alla garanzia del diritto nei confronti dei poteri pubblici e spesso collegata alla dignità della persona; e una orizzontale, attinente alla distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. È quest'ultima dimensione a emergere con maggior forza nel dibattito attuale, segnato dalla connessione fra tutela dei diritti e possibilità di differenziazione territoriale.
[25] "È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".

Corte costituzionale chiarisce quindi che i LEP rappresentano prestazioni doverose per lo Stato e costituiscono una spesa necessaria. Una volta che il legislatore abbia determinato i LEP e i relativi costi standard, il loro finanziamento diventa una spesa costituzionalmente necessaria.

In questo contesto, si inserisce la questione relativa alla priorità tra il trasferimento delle funzioni alle regioni richiedenti e la garanzia dei LEP. La Corte individua una progressione temporale precisa: una volta determinati i LEP in base alle risorse disponibili, sorge per lo Stato l'obbligo di garantirne il finanziamento. Solo successivamente è possibile procedere al trasferimento di ulteriori funzioni alle Regioni[26].

La Corte sottolinea, infine, non solo la natura obbligatoria delle prestazioni sociali, ma esclude anche che lo Stato possa sottrarsi al loro finanziamento invocando l'esiguità di bilancio. Tale giustificazione è infatti inammissibile, poiché lo Stato è tenuto a una prestazione di risultato che impone un adempimento certo. Ciò implica una responsabilità pubblica nella definizione di una policy distributiva delle risorse, capace di assicurare il reperimento dei fondi necessari a garantire i diritti.

7. Le regole per una differenziazione efficiente

A seguito della sent. n. 192 del 2024, il quadro che emerge per un'efficiente differenziazione riguardo ai LEP è il seguente. La differenziazione regionale può attuarsi attraverso il trasferimento di specifiche funzioni, ma qualora siano coinvolti i diritti, tale trasferimento deve essere preceduto dalla determinazione dei LEP. Ne consegue che la garanzia dei LEP costituisce un vincolo per le regioni differenziate.

Il compito dello Stato consiste innanzitutto nel definire i LEP, e successivamente nell'individuare le risorse corrispondenti secondo il criterio del "costo standard", adeguando la spesa alle variazioni in conformità con l'equilibrio di bilancio e i vincoli europei. Infine, lo Stato deve trasferire le risorse alla regione differenziata al netto di quelle necessarie a garantire i LEP nelle regioni non interessate dalla differenziazione.

In conclusione, come emerge dalla sentenza della Corte costituzionale, la sostenibilità finanziaria dei LEP costituisce un presupposto contabile per garantire che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni non siano a discapito di un'adeguata tutela dei diritti fondamentali sul territorio nazionale. Pertanto, il rischio di disuguaglianze territoriali impone di considerare la sostenibilità dei LEP non solo come vincolo giuridico, ma come garanzia sostanziale dell'unità repubblicana.

Tuttavia, non essendo presentato alcun nuovo disegno di legge che riformuli in modo sostanziale la disciplina sul regionalismo differenziato, la legge n. 86 del 2024, così come modificata dalla sentenza n. 192 del 2024, resta tuttora in vigore e con questioni ancora aperte, come l'individuazione dei LEP e dei relativi costi standard.

[26] N. 14 del *Considerato in diritto*.